

# DIOCESI DI CALTAGIRONE

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'UFFICIO SCOLASTICO DIOCESANO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELE SCUOLE STATALI E PARITARI DI OGNI ORDINE E GRADO

---

**In riferimento all'Intesa CEI-MIUR firmata il 28 giugno 2012 assunta nell'ordinamento italiano con il DPR n. 175 del 20 agosto 2012 si emana il seguente Regolamento**

*Il presente "regolamento" raccoglie, in 7 articoli e 9 allegati, le istruzioni relative all'organigramma e alla finalità dell'Ufficio, ai titoli d'accesso all'Insegnamento della Religione Cattolica, all'idoneità, all'aggiornamento e alle proposte di nomina degli Insegnanti di Religione Cattolica per il 30% delle ore disponibili nelle scuole statali di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Diocesi di Caltagirone, ed è stato elaborato e predisposto dall'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC e la Pastorale Scolastica.*

-----

**L'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC e la Pastorale Scolastica (USD) ha come finalità:**

- la *formazione permanente* degli Insegnanti di Religione (IdR);
- la gestione dell'organico degli IdR nel territorio della Diocesi, secondo le vigenti disposizioni;
- mantenere un dialogo costante con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli Istituti di ispirazione cattolica).

**L'Ufficio è costituito da:**

- Il *Direttore*, nominato dall'Ordinario Diocesano, che svolge funzioni di coordinamento delle attività dell'Ufficio.
- Il *Vice-Direttore* e l'*Equipe* di quattro collaboratori, individuati rispettivamente per la Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado.

L'Ufficio, in particolare,

- Promuove, in tutta la diocesi, specie presso il clero e le parrocchie, una diffusa sensibilità per la scuola indicando i modi concreti di rapporto con gli Istituti scolastici statali e paritari;
- provvede all'insegnamento della religione cattolica nei diversi ordini e gradi dell'istruzione, predisponendo appositi elenchi per le assegnazioni degli incarichi e delle supplenze;
- promuove e organizza attività di aggiornamento e formazione dei docenti IRC;
- mantiene rapporti collaborativi con le diverse Istituzioni Scolastiche, con le associazioni di categorie e dei genitori;
- svolge consulenza giuridico-amministrativa in collaborazione con le diverse componenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie.

## 1. TITOLI DI ACCESSO ALL'IRC

All'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado si accede con il possesso dei seguenti requisiti:

- **Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede (Dottorato/Licenza/Baccalaureato) - DPR 175/2012, art. 4.2.1a**
- **Corso di studi teologici in Seminario maggiore - DPR 175/2012, art. 4.2.1b**
- **Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2), conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede - DPR 175/2012, art. 4.2.1c**
- **Attestato dell'Ordinario diocesano in attuazione del can. 804 § 1 CDC - DPR 175/2012, art. 4.2.2b (solo sacerdoti, diaconi o religiosi, per Infanzia e Primaria)**
- **Master di II livello per l'IRC, approvato dalla CEI - DPR 175/2012, art. 4.2.2 e art. 2.6 (valido solo per insegnanti della Sezione o Classe, per Infanzia e Primaria).**

### **NORME TRANSITORIE (DPR 175/2012)**

**4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti precedenti** sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018; **mentre**, dall'entrata in vigore della citata intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

a) **nelle scuole di ogni ordine e grado**, a coloro che siano in possesso di uno dei presenti requisiti:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose (o la laurea triennale nuovo ordinamento) rilasciato entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) **nelle scuole dell'infanzia e primarie:**

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose (o laurea triennale nuovo ordinamento) rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012, fermo il riconoscimento dell'idoneità.

**4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018**, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

## **2. L'IDONEITA'**

**Il Decreto di Idoneità** rilasciato dall'Ordinario Diocesano (**All. 1**), su richiesta dell'aspirante IdR (**All. 2**), congiunto al titolo di studio prescritto, è requisito indispensabile per poter insegnare religione cattolica.

L'idoneità garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'IdR; viene dichiarata formalmente dall'Ordinario Diocesano ai sensi dei can. 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico, che ne fissa i fattori costitutivi, cioè la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica.

L'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC è pertanto deputato al controllo del possesso dei requisiti. A tal fine verrà richiesto periodicamente, e comunque secondo le esigenze dell'Ufficio, un certificato del parroco che attesti la testimonianza di vita cristiana. (**All. 3**)

### **2.1 Retta dottrina**

Per quanto concerne la retta dottrina, essa è garantita, in via di principio, dai titoli di studi ecclesiastici conseguiti nei Centri di studi teologici e di Scienze Religiose a ciò deputati, previsti dalla corrente legislazione. L'USD valuterà, mediante prove oggettive e opportuni corsi di aggiornamento o qualificazione periodici, l'effettiva competenza professionale acquisita

### **2.2 Testimonianza di vita cristiana**

Per il riconoscimento dell'idoneità l'USD richiede una attestazione del parroco, che dichiari la testimonianza di vita cristiana, espressa con una sana condotta morale secondo il Magistero della Chiesa ed una appartenenza ecclesiale concretizzata in una ministerialità nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale

### **2.3 Abilità Pedagogica**

Per quanto concerne l'abilità pedagogica - specifica capacità di insegnare, documentata dagli studi seguiti e concretizzata dall'indicazione dell'ordine e grado di scuola in cui l'IdR possa più fruttuosamente svolgere la sua funzione - vale l'attestazione rilasciata dall'Ufficio a seguito del superamento di una prova d'esame i cui contenuti vertono sulla teologia, sulla pedagogia, la metodologia e la didattica in base alle Nuove Indicazioni nazionali IRC.

## **3. AGGIORNAMENTO**

Gli IdR, compresi gli insegnanti curriculari di scuola dell'infanzia e primaria che svolgono IRC, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione spirituale e aggiornamento professionale organizzati o proposti dall'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC, dalla CESI o dalla CEI, ai quali ogni anno viene attribuito un punteggio per un elenco meritorio generale degli IdR.

**La frequenza a tali corsi è per tutti i docenti condizione necessaria per la conferma dell'idoneità all'IRC.**

## **4. ELENCHI DI MERITO per titoli e servizi**

Per gli IdR di ruolo si segue la Graduatoria Regionale su base diocesana emanata ogni anno scolastico dall'USR Sicilia.

Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti e il conteggio degli anni o mesi di insegnamento, si compilano gli elenchi di merito per titoli e servizi per gli IdR "stabilizzati", IdR supplenti e aspiranti all'IRC, secondo il grado scolastico, che rimane ad uso dell'Ufficio.

Tali elenchi rappresentano uno strumento per l'individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR.

L'*elenco graduato* per titoli e servizi della Diocesi di Caltagirone, strutturato in due gruppi, uno per il settore formativo Scuola dell'Infanzia e della Primaria e uno per il settore formativo Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, è così articolato:

4.1 **Elenco A** - Docenti di ruolo.

4.2 **Elenco B** - Docenti stabilizzati.

4.3 **Elenco C** - Docenti supplenti e aspiranti all'IRC

## **5. CRITERI per la redazione degli elenchi di merito per titoli e servizi**

*Per i docenti di ruolo* (Elenco A), come già evidenziato, si prende in considerazione la Graduatoria Regionale su base Diocesana che ogni anno emana l'USR Sicilia.

*I docenti stabilizzati* con incarico annuale (Elenco B), sono inseriti nell'elenco graduato con il punteggio maturato all'atto dell'emanazione del presente regolamento, fatti salvi ulteriori titoli culturali e di servizio conseguiti, che saranno valutati secondo le tabelle di valutazione allegate al presente regolamento (All.4 TVS; All.5 TVIP).

*I docenti supplenti e aspiranti all'IRC* (Elenco C) saranno inseriti negli elenchi di merito, secondo la Tabella Valutazione Secondaria per il settore formativo della Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado (**All. 4TVS**) e la Tabella Valutazione Infanzia-Primaria (**All. 5TVIP**) per il settore formativo della Scuola dell'Infanzia e Primaria; per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio IRC attribuirà punteggio ai seguenti titoli culturali e di servizio:

- Titolo di qualificazione professionale d'accesso
- Voto del titolo professionale d'accesso
- Servizio prestato come IdR
- Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC, dalla CESI e dalla CEI
- Altri Titoli di studio

## **6. INCARICHI**

### **6.1. Condizioni e modalità per gli incarichi annuali**

Tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento della religione cattolica relativi al 30% delle ore disponibili (L. 186/03) si effettuano nell'ordine di inclusione nei predetti elenchi di merito, in prima istanza l'elenco B per titoli, e, successivamente, se permangono disponibilità orarie, l'elenco C, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano.

Agli insegnanti di ruolo verrà garantito l'orario di cattedra completo nel rispetto della Legge 186/03.

Dopo aver espletato d'intesa con l'USR della Sicilia le operazioni di mobilità, trasferimento, utilizzazione e riarticolazione degli IdR di ruolo soprannumerari e degli IdR di ruolo che abbiano fatto richiesta, saranno convocati prioritariamente per l'assegnazione dell'incarico annuale gli IdR in posizione utile inseriti nell'elenco di merito B per titoli e servizi, mantenendo, ove è possibile, la continuità didattico-educativa e l'orario cattedra, e, successivamente, gli insegnanti inseriti nell'elenco di merito C per titoli e servizi, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano.

L'Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti scolastici la proposta di nomina degli incaricati annuali.

## **6.2 Incarichi ai presbiteri diocesani.**

Per i presbiteri, le proposte di nomina avvengono senza alcun vincolo né di elenchi di merito, né di sedi, né di numero di ore, fatti salvi i posti già occupati dai docenti con contratto a tempo indeterminato e i posti occupati dai docenti con contratto a tempo determinato (stabilizzati).

## **6.3 SUPPLENZE**

- 6.3.1** Il direttore dell'Ufficio, delegato dall'Ordinario diocesano, provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei in posizione utile e, di prassi (fatto salvo il diritto della discrezionalità di nomina da parte dell'Ordinario diocesano), secondo gli elenchi (B e C) per titoli e servizi.
- 6.3.2.** Per le supplenze nel settore formativo della Scuola dell'Infanzia e della Primaria, nel settore formativo Secondaria di Primo Grado, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC delega i Dirigenti Scolastici a conferire direttamente le supplenze, nel rispetto degli elenchi B e C trasmessi dall'USD.
- 6.3.3** Per le supplenze nel settore formativo della Scuola Secondaria di Secondo Grado, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC, o suo delegato, conferisce le supplenze, mediante convocazione telefonica; in caso di mancata risposta del docente supplente, si procede ad altro IdR aspirante supplente. L'aspirante all'IRC chiamato per svolgere una supplenza, anche in scuole disagiate, qualora opponesse un rifiuto non verrà richiamato una seconda volta.
- 6.3.4** Quando un aspirante IdR viene nominato per una supplenza, ha l'obbligo di prendere contatto con l'IdR titolare per concordare insieme programmi, metodologia, didattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente.
- 6.3.5** A conclusione della supplenza si deve avvertire il Direttore dell'Ufficio Scolastico Diocesano, diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze.
- 6.3.6** Entro il mese di giugno si premurerà di far pervenire all'Ufficio Scolastico Diocesano copia dei contratti delle supplenze, per le opportune verifiche d'ufficio per l'elenco diocesano di merito dell'anno scolastico successivo.

## **7. DOMANDA PER L'IRC**

**7.1** Ogni anno, tutti gli IdR e gli aspiranti IdR devono presentare le seguenti domande:

- **gli IdR di ruolo (Elenco A)** presenteranno, per conoscenza, copia dell'eventuale domanda di mobilità (trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, riarticolazione orario cattedra...)
- **gli IdR stabilizzati (Elenco B)** devono presentare domanda di aggiornamento del punteggio mediante l'apposito **modulo 6DAG (all. 6) elenco B;**
- **gli IdR supplenti (Elenco C)** devono presentare domanda di aggiornamento del punteggio mediante l'apposito modulo **6DAG (All. 6) elenco C;**
- chi chiede per la prima volta (**aspiranti IdR**) di essere inserito negli elenchi graduati (**Elenco C**), dopo aver avuto il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e aver superato l'esame di abilitazione didattica, deve presentare domanda mediante apposito modulo **7DIG (All. 7)**

**7.2** Chi dichiara esigenze di famiglia deve presentare una dichiarazione personale (**All. 8**).

**7.3** Le domande devono essere presentate, ogni anno, a partire dal **01 marzo** e devono pervenire all'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC (Piazza San Francesco d'Assisi n. 11 – 95041 Caltagirone) entro e non oltre il **31 marzo**.

- 7.4 Non si accettano domande di aspiranti supplenti IRC da parte di coloro che non risiedono in diocesi da almeno **tre anni**.
- 7.5 Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all'atto dell'inoltro della domanda, prevede l'immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi di merito dell'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC.
- 7.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, di norma, entro il **20 aprile** di ogni anno sul sito web dell'Ufficio diocesano per l'IRC.
- 7.7 Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo scritto presso l'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC, entro e non oltre cinque giorni dalla loro pubblicazione.
- 7.8 Esaminati i ricorsi, le graduatorie definitive sono pubblicate, di norma, entro il **15 maggio** sul sito web dell'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC.
- 7.9 Per la formazione delle graduatorie e l'esame dei reclami, l'Ordinario diocesano si avvale dei componenti dell'equipe appositamente costituita all'interno dell'USD per l'IRC.
- 7.10 Questo regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2018/2019.
- 7.11 Per quanto non previsto in questo regolamento, l'Ufficio Scolastico Diocesano per l'IRC si riserva di decidere opportunamente secondo le indicazioni dell'Ordinario Diocesano.



Caltagirone, 14 marzo 2018

IL DIRETTORE  
Don Sebastiano G. Zavattieri

**Allegati:**

1. Decreto idoneità
2. Domanda per il riconoscimento di Idoneità.
3. Attestato del parroco.
4. 4TVS Tabella Valutazione Secondaria
5. 5TVIP Tabella Valutazione Infanzia-Primaria
6. 6DAG Domanda aggiornamento Graduatoria
7. 7DIG Domanda Inserimento in Graduatoria
8. Dichiarazione motivi personali e famiglia
9. Informativa sul trattamento dei dati

**NOTA**

**Regolamentazione per insegnanti di classe nella scuola primaria e infanzia che insegnano religione cattolica.**

Riguardo agli insegnanti della sezione o della classe, se disponibili e idonei, essi potranno continuare a insegnare religione cattolica solo se hanno già svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012, poiché si presuppone che costoro siano aggiornati sulla normativa specifica e stiano già insegnando secondo le nuove Indicazioni didattiche per la Scuola Primaria o dell'Infanzia.

Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano.

Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica nella loro classe o sezione, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello, secondo un percorso accademico che verrà approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Resta anche per loro la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio previsti per tutti i nuovi docenti di IRC.

La Nota ministeriale del 6 novembre 2013, inoltre, afferma ancora una volta con chiarezza che l'insegnante della sezione o della classe non può insegnare solo religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Infine, la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo.

Entro la stessa data deve essere formulata anche l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico come è stato affermato a suo tempo con la CM 374/98.